

Maggio 2020

DECRETO LEGGE “RILANCIO”

Ulteriori misure

Informativa n.	43/2020
Riferimenti normativi	D.L. n. 34 del 19/05/2020 pubblicato in GU in data 19/05/2020 c.d. “Decreto Rilancio”



1. Rafforzamento patrimoniale: credito di imposta relativo agli aumenti di capitale sociale a pagamento. Beneficio fiscale per il socio che effettua il versamento.

Per il socio di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e di società cooperative con:

- ricavi compresi tra i 5 ed i 50 milioni di Euro nel 2019 (nel caso in cui la società appartenga a un gruppo si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo);
- e che hanno subito un calo dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 non inferiore al 33% (nel caso in cui la società appartenga a un gruppo si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo);

sono previste agevolazioni fiscali per gli aumenti di capitale effettuati.

Il beneficio spetta anche per gli investimenti effettuati nelle stabili organizzazioni in Italia di società UE o appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

Sono esclusi gli aumenti di capitale effettuati a favore di intermediari finanziari e di società assicurative.

In particolare, è previsto per i conferimenti in denaro effettuati per l'aumento del capitale sociale delle predette società un credito di imposta nella misura del 20%, calcolato su un investimento non superiore a 2 milioni di Euro (pertanto, l'importo massimo del credito di imposta sarà pari a 400.000 Euro).

Deve trattarsi di aumenti di capitale a pagamento, deliberati ed integralmente eseguiti (versati) dal 19/05/2020 fino al 31/12/2020.

Sono agevolati sia il versamento relativo al valore nominale delle azioni o quote, sia il versamento delle somme versate a titolo di riserva sovrapprezzo azioni/quote.

Risultano esclusi dall'agevolazione i versamenti alle riserve generiche (versamenti in conto capitale, a fondo perduto) e gli aumenti di capitale gratuiti.

La partecipazione che deriva dal conferimento deve essere posseduta fino al 31/12/2023 e fino a tale data la società oggetto del conferimento non può procedere con la distribuzione di riserve di qualsiasi tipo.

La decadenza dal beneficio determina l'obbligo di restituire l'ammontare detratto unitamente agli interessi legali.

Si precisa, inoltre, come non possano beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società destinataria dell'aumento di capitale sociale, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

Utilizzo del credito di imposta

- il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'aumento di capitale sociale e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, anche in compensazione, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'aumento di capitale sociale;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF, IRES e IRAP;
- non è soggetto al limite massimo di compensazione orizzontale dei crediti (relativo ai crediti/debiti non riferibili alla medesima imposta) pari a 700.000,00 Euro per ciascun anno solare e dei 250.000,00 Euro (limite riferibile all'utilizzo dei crediti di imposta indicati nell'ambito del quadro RU della Dichiarazione dei redditi).
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex. art. 61 e art. 109 co. 5 del TUIR.

2. Rafforzamento patrimoniale: credito di imposta e perdite. Beneficio fiscale per la società destinataria dell'aumento di capitale sociale

Viene riconosciuto, alle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative, destinatarie dell'aumento di capitale sociale, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite risultanti dal bilancio 2020 eccedenti il 10% del patrimonio netto calcolato al lordo delle perdite dell'esercizio 2020 e dell'aumento di capitale effettuato, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale.

Pertanto, per godere del credito di imposta la società dovrà aver realizzato una perdita di esercizio nel 2020.

Esemplificando:

- aumento di capitale sociale pari a 1.500.000,00 Euro;
- credito di imposta per il socio pari a 300.000,00 Euro (20% di 1.500.000,00);
- patrimonio netto della società destinataria dell'aumento di capitale sociale, ante aumento, pari a 2.500.000,00 Euro;
- perdite nel 2020 pari a 1.000.000,00 Euro.

Alla società destinataria dell'aumento di capitale sociale spetta un credito di imposta nella misura di Euro 300.000,00, pari al 50% di 600.000,00, determinato sottraendo da Euro 1.000.000,00 (perdite 2020) il 10% di 4.000.000,00 Euro (che corrisponde al patrimonio netto post aumento di capitale sociale e al lordo delle perdite).

Il credito di imposta di Euro 300.000,00 spettante non eccede il 30% dell'aumento di capitale sociale ovvero 450.000,00 Euro (30% di 1.500.000,00 Euro).

Inoltre la somma del credito di imposta del socio di cui al punto 1 e della società di cui al presente punto, non deve superare l'importo massimo complessivo di 800.000 Euro, incluse le ulteriori agevolazioni concesse dalla Commissione Europea nell'ambito del quadro temporaneo di aiuti di Stato a sostegno dell'economia emanate in relazione all'attuale emergenza del COVID-19 (ovvero 120.000,00 Euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000,00 Euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, particolare attenzione).

Nell'esemplificazione proposta l'importo complessivo del credito di imposta è di Euro 600.000,00, Euro 300.000,00 spettante al socio ed Euro 300.000,00 spettante alla società, l'intero ammontare risulta pertanto dovuto in quanto non eccede Euro 800.000,00.

Per beneficiare della misura in esame le società devono:

- non essere qualificate, alla data del 31/12/2019, come imprese in difficoltà ai sensi dei Regolamenti UE;
- essere in una situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non deve essere intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- non devono essere state condannate a misure di prevenzione patrimoniale ai fini del codice delle leggi antimafia.

Il credito di imposta:

- è utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'aumento di capitale;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES e IRAP;
- non è soggetto al limite massimo di compensazione orizzontale dei crediti (relativo ai crediti/debiti non riferibili alla medesima imposta) pari a 700.000,00 Euro per ciascun anno solare e dei 250.000,00 Euro (limite riferibile all'utilizzo dei crediti di imposta indicati nell'ambito del quadro RU della Dichiarazione dei redditi).
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex. art. 61 e art. 109 co. 5 del TUIR.

3. Rafforzamento patrimoniale: sottoscrizione di strumenti finanziari da parte del “Fondo Patrimonio PMI”

Per le imprese con ricavi superiori a 10 milioni di euro nel 2019 che effettuino aumenti di capitale sociale superiori ai 250.000,00 euro è prevista la possibilità di emettere strumenti finanziari che saranno sottoscritti da uno specifico Fondo gestito da Invitalia.

È istituito, infatti, il “Fondo Patrimonio PMI” finalizzato a sottoscrivere entro il 31/12/2020 ed entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle società con ricavi compresi tra i 10 e 50 milioni di euro nel 2019, con un calo dei ricavi del 33% (nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019) e con un numero di occupati che deve essere inferiore a 250 persone.

È previsto un meccanismo di calcolo per la determinazione dell'entità degli strumenti finanziari che potranno essere emessi.

Gli strumenti finanziari dovranno essere rimborsati decorsi 6 anni dalla sottoscrizione.

L'efficacia delle tre misure illustrate è tuttavia subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

4. Soppressione clausole di salvaguardia in materia di IVA e accise

Sono definitivamente soppresse le c.d. “clausole di salvaguardia” che, a decorrere dal 1/1/2021 prevedevano automatiche variazioni in aumento dell'IVA e delle imposte in materia di accise su taluni prodotti carburanti.

5. Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini del superammortamento

Viene prorogato dal 30/06/2020 al 31/12/2020 il termine per poter effettuare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ai fini del “superammortamento” (maggiorazione del 30% con un tetto massimo all'investimento pari a 2,5 milioni di Euro).

Si fa riferimento ai quei investimenti per i quali entro il 31/12/2019 l'ordine doveva essere stato accettato dal fornitore e doveva essere avvenuto a favore dello stesso il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.